


REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE.

Art. 1 Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità degli articoli 85 e 866 del D. LEG. VO n. 285 del 30.04.1992, che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:

- a) - D. L.vo n. 285 del 30.04.1992;
- b) - D. P. R. n. 495 del 16.12.1992;
- c) - Dall'art. 19, comma 1° n. 8 - 14 del D. P. R. n. 616 del 24.07.1997;
- d) - Dalla legge del 22.07.1975 n. 382;
- e) - Dal D. P. R. del 24.07.1977 n. 616;
- f) - Dal D. P. R. dell'11.07.1980 n. 753;;
- g) - Dalle leggi del 13.09.1982 n. 6466 e del 23.12.1982 n. 936;
- h) - Dalla legge dell'8.06.1990 n. 142;
- i) - Dal D. M. del 20.12.1991 n. 448;
- l) - Dalla legge del 15.01.1992 n.21;
- m) - Dalla disposizione del presente Regolamento
- n) - Legge 31 gennaio 1994 n. 97.



Art. 2 Determinazione del numero degli veicoli da immettere nel servizio

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli veicoli da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente vengono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale e possono essere ripartiti eventualmente fra le Frazioni e i sobborghi del Comune stesso.

Art. 3 Domanda per svolgere l'esercizio del servizio

chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per svolgere il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco. Nella domanda, oltre le generalità il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la ubicazione della rimessa nell'ambito del Comune che rilascia l'autorizzazione. Le licenze vengono assegnate attraverso Bando di Pubblico Concorso. Possono partecipare i soggetti individuati all'art. 8 c. 1 L. 21/01/92 per quanto riguarda il servizio effettuato con i veicoli di cui all'art. 1 L. 21/01/92; mentre per il servizio da effettuarsi con autobus possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti ai sensi del D.M. n. 448 del 20/12/91.

Art. 4 Documentazione

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, dovrà produrre i seguenti documenti:

- a) licenza ottenuta a norma dell'art. 86, del T. U. della Legge di Pubblica Sicurezza, ora rilasciata dal Comune ai sensi del D. P. R. 24.07.1977, n. 616;

- b) certificazione di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- c) certificato di iscrizione alla Camera del Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge n. 443 dell'8.08.1985;
- d) certificato di cittadinanza italiana;
- e) certificato di residenza nel comune, ovvero sede legale se persona giuridica;
- f) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
- g) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- h) dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- i) certificazione rilasciata ai sensi delle Leggi n. 646/1982 e n. 936/1982;
- l) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti dall'art. 5 del presente regolamento;
- m) il possesso dei requisiti ai sensi del D. M. 20.12.1991 n. 448.

Art. 5 titoli preferenziali

Nell'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio costituiscono titoli preferenziali:

- a) avere svolto l'attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente di servizio di noleggio con veicoli con conducente o quello pubblico da piazza per un periodo non inferiore a mesi sei;
- b) essere stato conducente di vettura da piazza ippotrattate;
- c) essere in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli impieghi pubblici.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della autorizzazione viene fatta tenendo conto di altri elementi utili allo scopo, autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Assegnazione delle autorizzazioni

Per esercitare il servizio con autoveicoli di noleggio con conducente occorre il possesso della autorizzazione comunale di esercizio, la quale è assegnata dal Consiglio Comunale sentito anche, ove occorre, il preventivo parere delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

L'assegnazione delle autorizzazioni viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo il precedente articolo 5, previo bando di pubblico concorso (art. 8 L. 21/92).

Art. 7 Rilascio delle autorizzazioni

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco in esecuzione di delibera consiliare per ogni veicolo ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo stesso.

Art. 8
Trasferibilità delle autorizzazioni

L'autorizzazione comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Sindaco, il quale vi provvede conformemente alle norme di cui agli articoli 3 - 4 - 5 - 6.

Per ottenere il trasferimento i autorizzazione di cui trattasi dovrà essere corrisposto al Comune un diritto di trasferimento della autorizzazione nella misura di £ 100.000 per ogni autovettura e £ 300.000 per ogni autobus.

Sono previsti i seguenti casi di trasferibilità delle autorizzazioni:

1. il titolare della autorizzazione abbia una anzianità di almeno cinque anni di attività;
2. il titolare abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
3. il titolare sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente.

In caso di morte del titolare della autorizzazione la voltura della stessa è accordata in ordine di precedenza, a:

1. uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 - 4 - 5 - 6, su richiesta degli interessati entro e non oltre due anni dall'avvenuto decesso del titolare, in mancanza verrà assegnata dall'Amministrazione comunale con regolare bando di pubblico concorso.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 9
Durata ed oneri per il servizio

L'autorizzazione Comunale di esercizio ha la durata di nove anni, rinnovabili, su richiesta di parte e prima della scadenza fatti salvi i casi in cui l'autorizzazione stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Per l'esercizio di ogni veicolo di noleggio con conducente si deve corrispondere al Comune un diritto annuo di £ 50.000 trattasi di autovettura e di £ 150.000 se trattasi di autobus.

L'autorizzazione Comunale di esercizio, anche se rilasciata durante l'anno, è valida fino al 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso di revoca, decadenza, rinuncia e sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio (come previsto dagli articoli 10 - 11 - 12 - 13 del presente regolamento), al titolare non spetta alcun rimborso di tasse e diritti già corrisposti.

Il titolare ogni anno deve produrre domanda di proroga della licenza ai fini della verifica tecnica.

Art. 10
Parziale ritiro delle autorizzazioni

Le autorizzazioni comunali di esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'amministrazione comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero dei veicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite, ove occorre, le organizzazioni di categoria del settore.

Art. 11 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni nei casi seguenti:

- a) quando esigenze di ordine generale impongono una nuova sistemazione del servizio;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non corrisponde regolarmente al Comune i diritti prescritti dall'articolo 9;
- c) quando il titolare non cura la perfetta esecuzione del servizio;
- d) quando il titolare trascura di segnalare per iscritto al competente ufficio comunale, entro il termine perentorio di giorni cinque, ogni cambiamento di abitazione e del pari ogni trasferimento dell'autorimessa dei veicoli;
- e) quando l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 L. 21/92;
- f) quando il titolare non sottopone il proprio veicolo di noleggio con conducente sia alla visita annuale ordinaria, sia alle visite disposte durante l'anno;
- g) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 17;
- h) per interruzione del servizio per un periodo superiore a tre mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico a causa di forza maggiore.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

La sospensione dell'autorizzazione verrà attuata dall'Autorità comunale mediante il ritiro della stessa qualora il titolare non la restituisca immediatamente al competente ufficio.

Art. 12 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Consiglio Comunale, sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando il titolare perda uno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività non risulti svolta nelle condizioni corrispondente agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante richiami e diffide;
- c) quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio ovvero si sia verificato recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- f) quando sia stato trasferito il domicilio in un altro comune o intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare adibisce il proprio veicolo ad uso diverso da quello per il quale fu rilasciata la carta di circolazione;
- i) quando viene accertato che il titolare non mantiene più il proprio veicolo di noleggio nel dovuto stato di efficienza e di decoro;
- j) quando il titolare sia sottoposto a due provvedimenti di sospensione per la terza volta nell'arco dello stesso quinquennio;

- k) quando il titolare nell'arco dello stesso quinquennio sia sottoposto a tre provvedimenti di sospensione.

Art. 13

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere senz'altro:

- a) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia all'autorizzazione;
- b) per fallimento del titolare dell'autorizzazione;
- c) per cessione della proprietà del veicolo fatto salvo non abbia chiesto autorizzazione;
- d) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'articolo 9 e 10 L. 21/92.

Art. 14

Verifica e revisione degli autoveicoli

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una commissione nominata dal Consiglio Comunale.

Gli autoveicoli dovranno essere presentati al competente ufficio comunale perché possano essere sottoposti alle operazioni di visita e verifica.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base a disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile (articolo 80 del D. L. del 30.04.1992 n. 285; articolo 238 del D. P. R. del 16.12.1992 n. 495).

Ogni qualvolta la commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informare il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile.

Alle operazioni di verifica devono essere sempre presenti i titolari delle autorizzazioni di esercizio.

I titolari che non possono essere presenti alle menzionate operazioni devono sempre farsi rappresentare da persone di loro fiducia, munite, però, di delega.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conversazione e di decoro e qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 12 lettera c).

Art. 15

Contachilometri

Gli autoveicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchi contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

Art. 16

Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco di intesa con la commissione di cui all'art. 14.

Nel caso di vendita dell'autoveicolo l'Autorità comunale potrà consentire il trasferimento dell'autorizzazione di esercizio a condizione che la relativa istanza, corredata da i documenti giustificativi, venga presentata entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla data dell'effettuata compravendita dell'autoveicolo, e che l'acquirente possieda i requisiti di

Legge per ottenere l'autorizzazione di cui trattasi e, che, infine venga corrisposto al Comune un diritto di trasferimento nella misura di £ 100.000 per autovettura e £ 300.000 per autobus.

Art. 17 Inizio del servizio

Il richiedente, dichiarato assegnatario dell'autorizzazione comunale di esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro i tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di un mese ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa di forza maggiore. L'interessato dovrà, comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinanza dell'autoveicolo entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione.

Art. 18 Tariffe

Con deliberazione del Consiglio Comunale, da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità tutoria Provinciale, sono fissati i massimi delle tariffe, tenuto conto della potenza e del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle autorimesse o nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie e di renderle anche note agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio.

Art. 19 Facoltà o divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche

Le autovetture e gli autobus che sono adibiti al servizio di noleggio con conducente, sono autorizzati ad effettuare anche servizio da piazza.

Art. 20 Sospensione della corsa

Qualora per avaria degli autoveicoli o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno il diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la proporzionale a quella convenuta.

Art. 21 Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato

Quando i passeggeri, nel luogo dell'arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 22

Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del conducente occasionale.

Nei casi di sostituzione alla guida previsto dall'art. 10 L. 21/92 la responsabilità penale del vettore è sempre del conducente e per la civile ai sensi del Codice Civile, art. 16/81, per l'amministrativa si fa riferimento al Codice della Strada e al presente Regolamento.

Art. 23

Obblighi per i conducenti dei veicoli

I conducenti dei veicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio e di esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 14 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune in seguito delle verifiche stesse;
- d) di rispettare le tariffe ed assolvere altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 18;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che in qualunque circostanza di tempo e di luogo possano venire loro impartite dai VV.UU. o da altri agenti della Forza Pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno degli autoveicoli e, rinvenendovi qualche oggetto dimenticato di cui non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario, di depositarlo - entro le successive 24 ore - al Comando di Polizia Municipale;
- h) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
- i) di trattare con correttezza il pubblico e di serbare costantemente un contegno repressibile in servizio;
- j) di compiere i servizi richiesti dai vigili, dagli agenti della Forza Pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, per il trasporto di persone colpite da improvvisi malori, di ammalati o di feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente, osservando - però - scrupolosamente le norme di igiene nel caso trattasi di ammalati contagiosi;
- k) di osservare oltre a tutte le vigenti disposizioni di Legge e di regolamento, ogni altra norma emanata dall'Autorità comunale nell'interesse del servizio.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di £ 100.000 ad un massimo di £ 500.000.

Art. 24

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di servizio;
- b) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- d) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- e) portare animali propri nell'autoveicolo;
- f) deviare di loro iniziativa dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- g) chiedere per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso coloro che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- h) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o evidente pericolo.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con una sanzione amministrativa con un minimo di £ 100.000 ad un massimo di £ 500.000.

Art. 25

Approvazione delibere Consiglio Comunale

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire a servizio di noleggio da rimessa con conducente, nonché quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, devono essere sottoposte alla approvazione della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti della disposizioni richiamate all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 26

Deroghe in materia di trasporti

Per il servizio di trasporto di persone e di merci che non sia possibile organizzare secondo le norme vigenti, trattandosi di Comune Montano con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e con viabilità di montagna di non facile percorrenza con gli ordinari automezzi, l'Amministrazione Comunale dichiara di voler avvalersi dell'art. 23 della legge n. 97/94.

Art. 27

Modalità sanzioni amministrative

Le infrazioni alle norme del presente regolamento che comportano sanzioni amministrative, salvo provvedimenti disciplinari, saranno oblati presso il Comando di Polizia Municipale. Eventuali ricorsi verso sanzioni e provvedimenti adottati potranno essere presentati al Sindaco tramite il Comando di Polizia Municipale nei termini stabiliti dalla L. 689 del 24/11/81 e successive modifiche ed integrazioni così come integrata dall'art. 6 del Codice della Strada.

Per le violazioni passibili con sanzioni pecuniarie si applicano le disposizioni degli art. 196, 197, 198 del Codice della Strada, D. Lgs. 285/82.

La sanzione accessoria della sospensione della licenza non si applica quando le violazioni sono comunque del sostituto alla guida.

Il suddetto ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento.

Art. 28

Abrogazioni e Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa obbligo alle disposizioni del D. L.vo del 30.04.1992 n. 285, del D.P.R. del 16.12.1992 n. 495, del D.P.R. del 24.07.1977 n. 616, della Legge del 22.07.1975 n. 382, del D.P.R. dell'11.07.1980 n. 753, della legge del 13.09.1982 n. 646, della Legge del 23.12.1982 n. 936, della Legge dell'8.06.1990 n. 142, della Legge del 15.01.1992 n. 21, dal D.M. del 20.12.1991 n. 448, dalla L.R. n. 13 del 10/01/83.

Qualsiasi altra disposizione che sia in contrasto con le presenti norme si intende abrogata.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla Legge 21/92, al Codice Civile ed al Codice della Strada.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in precedenza adottate sulla materia de qua.

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ARTICOLO 1 - Disciplina del servizio
- ARTICOLO 2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio
- ARTICOLO 3 - Domanda per svolgere l'esercizio del servizio
- ARTICOLO 4 - Documentazione
- ARTICOLO 5 - Titoli preferenziali
- ARTICOLO 6 - Assegnazione delle licenze
- ARTICOLO 7 - Rilascio della licenza
- ARTICOLO 8 - Trasferibilità dell'autorizzazione
- ARTICOLO 9 - Durata ed oneri per il servizio
- ARTICOLO 10 - Parziale ritiro dell'autorizzazione
- ARTICOLO 11 - Sospensione dell'autorizzazione
- ARTICOLO 12 - Revoca dell'autorizzazione
- ARTICOLO 13 - Decadenza dell'autorizzazione
- ARTICOLO 14 - Verifica e revisione degli autoveicoli
- ARTICOLO 15 - Contachilometri
- ARTICOLO 16 - Sostituzione degli autoveicoli
- ARTICOLO 17 - Inizio del servizio
- ARTICOLO 18 - Tariffe
- ARTICOLO 19 - Facoltà o divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche
- ARTICOLO 20 - Sospensione della corsa
- ARTICOLO 21 - Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato
- ARTICOLO 22 - Responsabilità nell'esercizio
- ARTICOLO 23 - Obblighi per i conducenti degli autoveicoli
- ARTICOLO 24 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli
- ARTICOLO 25 - Approvazione delibere Consiglio Comunale
- ARTICOLO 26 - Deroche in materia di trasporti
- ARTICOLO 27 - Modalità sanzioni Amministrative
- ARTICOLO 28 - Disposizioni finali

